

COMUNE DI AOSTA

REGOLAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNALI E LE TRASGRESSIONI DI ORDINANZE SINDACALI O DIRIGENZIALI (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 153 del 27.09.2001)

1. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali nonché di ordinanze del Sindaco o dei Dirigenti del Comune di Aosta, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a sanzione amministrativa pecuniaria stabilita per legge, si applica, in virtù di quanto previsto dall'art. 10, primo comma, legge n. 689/1981, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila (euro 6,2) e non superiore a lire ventimilioni (euro 10.329,14)
2. Ciascun Settore dell'Amministrazione sottoporrà per l'adozione alla Giunta Comunale una apposita deliberazione recante la concreta previsione delle singole sanzioni amministrative relative a violazioni di regolamenti nonché ordinanze del Sindaco o del Dirigente rientranti nell'ambito della rispettiva competenza, determinando - entro i limiti di cui al punto 1 - il limite pecuniario minimo e quello massimo di ciascuna sanzione, il quale ultimo, ai sensi dell'art.10, secondo comma, legge n. 689/1981, non può eccedere per ciascuna violazione il decuplo del minimo. Fino a quando la Giunta Comunale non avrà adottato la deliberazione di cui sopra, per le materie di competenza dei singoli Settori i limiti minimo e massimo saranno rispettivamente di lire 100.000 (Euro 51,65) e di lire 1.000.000 (Euro 516,46).
3. Ai fini della determinazione pecuniaria della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche (art. 11 L. n. 689/1981).
4. A fronte della violazione delle disposizioni suddette, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve la sanzione con pagamento in misura ridotta secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge n. 689/1981.
5. Il presente provvedimento assume vigenza dal momento di intervenuta esecutività dello stesso e sino ad eventuale ridefinizione della materia con legge.